

N. Gen.le 633 del 23/08/2022

N. di Settore 89 del 23/08/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE II****“ECONOMICO FINANZIARIO”**

OGGETTO: Concessione congedo straordinario, da fruire nel periodo dal 01/09/2022 al 05/11/2022 – ai sensi dell’art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 26/3/2001 - per assistenza soggetto portatore di handicap grave. Dipendente C.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota del 05/08/2022, con la quale il sig. C.A., dipendente comunale, ha richiesto l'autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza di un proprio familiare disabile in situazione di handicap grave, da fruire nel periodo dal 01/09/2022 al 05/11/2022, per un totale di giorni 66.

Preso atto della dichiarazione resa dal richiedente, dalla quale si evince che il familiare disabile:

- non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- è convivente con la richiedente
- non è impegnato in alcuna attività lavorativa;
- nessun altro familiare usufruisce dei permessi di che trattasi
- non ci sono altri soggetti in grado di prendersi cura del familiare disabile;

Richiamato l'art. 42, c.5 del D.Lgs.n.151/2001;

Richiamato l'art.4, del D. lgs. n.119 del 18/07/2011;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1, in tema di convivenza;

Vista la Circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32;

Dato atto che il requisito della convivenza con il familiare disabile, è stato attestato nella dichiarazione dalla stessa rilasciata nell'istanza suddetta;

Che il dipendente in questione ha diritto ai benefici previsti dalla vigente normativa per l'assistenza alla madre con handicap in situazione di gravità;

Che pertanto sussistono i presupposti per la concessione del congedo richiesto;

Dato atto che:

- i periodi di congedo spettano, nell'arco della vita lavorativa, per un massimo complessivo di due anni;
- che lo stesso ha usufruito dello stesso istituto contrattuale dal 03/06/2019 al 31/12/2019;

Dato atto che:

- i congedi non spettano durante i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa, come ad esempio nel part-time verticale.
- il congedo straordinario non può essere fruito dagli aventi diritto durante i periodi nei quali la

persona con handicap presta attività lavorativa.

Dato atto, altresì, che durante il periodo di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, secondo le seguenti modalità:

- spetta fino ad un importo massimo di € 47.446,00 (rivalutato annualmente dal 2016) per il congedo di durata annuale (art.42, comma 5, secondo e terzo periodo).

- viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati;

- è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (INPDAP, circolare n. 2 del 10.1.2002).

Che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 3). I contributi da versare all'INPS dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art. 2, commi 2 e 3, d. lgs. N. 564/19,

Che durante il periodo di fruizione del congedo retribuito, non si maturano ferie, tredicesima mensilità e TFR (comma 5-quinquies D.Lgs. 119/2011).

Vista la determinazione sindacale n. 27 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore finanziario alla dott.ssa Rosalia Mustica.

Dato atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con i soggetti interessati alla presente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di astensione dal presente procedimento;

Preso atto che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Vista la L.R. n° 23/98 che ha recepito la Legge n° 127/97;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1. Concedere** al dipendente C.A., il congedo straordinario, da usufruire nel periodo dal 01/09/2022 al 05/11/2022, quindi di gg 61. (Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 26/3/2001) - per assistenza soggetto portatore di handicap grave;
- 2. Corrispondere** allo stesso nel periodo di cui al punto 1, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- 3. Dare atto** che complessivamente al dipendente C.A. viene concesso un congedo straordinario di giorni 278 (giorni 66 dal 01/09/2022 al 05/11/2022, giorni 212 del 03/06/2019 al 31/12/2019);
- 4. Dare atto** che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR, non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (comma 5-quinquies D.Lgs. 119/2011);
- 5. Dare atto**, altresì, che troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art. 2, commi 2 e 3, d. lgs. N. 564/96);
- 6. Dare** mandato al Servizio Personale di provvedere ai conseguenti provvedimenti di natura economico finanziaria;
- 7. Trasmettere** copia del presente atto al dipendente interessato, al Responsabile del settore ove lo stesso presta servizio, ed inserirne copia nel fascicolo personale;
- 8. Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9. Dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 10. Disporre** la pubblicazione del presente atto in modalità tale da garantire il rispetto della privacy dei soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Rosalba Giaccone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROSALIA MUSTICA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA